



SOCIETA' ITALIANA PRO SEGUGIO
"LUIGI ZACCHETTI"

COMITATO REGIONALE TOSCANO
CONSIGLIO NAZIONALE PRO SEGUGIO
SEZIONI PROVINCIALI Delegate all'organizzazione delle Prove

REGOLAMENTO VERIFICA ZOOTECNICA
"CAMPIONATO TOSCANA D'ECCELLENZA"
PER CANI DA SEGUITA SU CINGHIALE CLASSE SINGOLO

In vigore dal 1 gennaio 2020

Art. 1

La verifica zootecnica **Toscana d'Eccellenza** ha lo scopo, mediante le prova di lavoro, per tutti i Segugi Italiani ed Esteri, di testare le qualità naturali di questo segugio, di acquisire dati utili a supportare studi scientifici per il controllo e la tutela della razza, di individuare e far conoscere, ai fini del miglioramento selettivo e dell'allevamento, i soggetti più idonei al lavoro ed utilizzo venatorio, valorizzando il patrimonio zootecnico canino Italiano e Mondiale, nonché promuovere e perseguire gli obiettivi della Società

Art. 2

Le verifiche sono organizzate dal **Comitato Regionale Toscano Pro Segugio (CRT)** con la collaborazione del **Consiglio Nazionale S.I.P.S.**, e le **Sezioni Provinciali** delegate all'organizzazione delle singole prove. Le prove valide potranno essere da un minimo di tre ad un massimo di cinque nell'arco dell'anno, stabilite preventivamente entro il 30 Giugno di ogni anno e rese pubbliche attraverso il sito istituzionale S.I.P.S. Regionale e/o Nazionale.

É prevista la finale, che si svolgerà in due giornate.

La batteria di ciascun giorno sarà composta da tre singoli.

Hanno accesso alla finale i primi sei punteggi, considerando la somma dei migliori due punteggi ottenuti dal soggetto, in più prove se le prove stabilite saranno tre o quattro, se cinque, verrà fatta la somma sui tre migliori risultati in più prove.

A parità di punteggio, accede alla Finale, il soggetto più giovane.

Art. 3

Le prove possono essere organizzate in qualsiasi stagione dell'anno. Il territorio, sia esso libero o precluso all'esercizio venatorio, deve essere ampio, per consentire il regolare svolgimento di tutti i turni di ciascuna batteria.

Sono vietate le prove all'interno di zone recintate inferiori a ottocento ettari.

Art. 4

Alle prove potranno iscriversi soltanto i soci S.I.P.S., con tessera valida, muniti dei documenti previsti, nonché polizza assicurativa valida, con i massimali a norma di legge.

E' facoltà di ogni singola organizzazione, in rapporto alla natura del territorio ed alla vastità disponibile o per cause di forza maggiore, limitare il numero massimo di iscrizioni ad ogni singola prova e dei partecipanti giornalieri. I termini d'apertura e chiusura delle iscrizioni sono decisi dall'ente organizzatore e devono essere adeguatamente pubblicizzate. E' possibile iscrivere un solo soggetto per prova e solo se rimangono posti disponibili, sarà possibile iscrivere altri soggetti, con priorità temporale d'iscrizioni (Fax, E-mail, timbro postale, vaglia).

Art. 5

Le prove sono previste soltanto per la classe singolo. Possono iscriversi tutti i segugi Italiani ed Esteri iscritti ai libri genealogici riconosciuti dall'ENCI (ROI e RSR), si pone l'obbligo per la prima volta che ogni singolo segugio venga iscritto ad una delle prove, di depositare in segreteria il mattino la Fotocopia ben leggibile del certificato di iscrizione ai libri genealogici, utile alla creazione di una banca dati, previa esclusione dalla prova, oltre ad essere in possesso del libretto delle qualifiche.

Ogni proprietario può iscrivere soltanto un massimo di due singoli ogni giorno di prova.

Art. 6

La giuria è designata, per le singole prove dal Comitato Regionale, in concertazione con le Sezioni Provinciali organizzatrici. Per la finale la giuria è nominata dal Comitato Regionale in concertazione con il Consiglio Nazionale S.I.P.S..

Art. 7

Eventuali reclami seguono i regolamenti ENCI.

Art. 8

Per i criteri di giudizio, diritti e doveri dell'organizzazione, concorrenti, spettatori ed esperti Giudici, valgono tutti i regolamenti in vigore emanati dall'ENCI. Inoltre, tutti sono tenuti a rispettare rigorosamente il presente regolamento, e le varie disposizioni in materia, emanate dai Comuni, Provincie e Regioni.

Art. 9

L'organizzazione declina ogni responsabilità amministrative e penali derivate da comportamenti o azioni scorrette non rispettose, di qualunque genere, per danni a cose o strutture, durante le manifestazioni, imputabili ai partecipanti ed i loro collaboratori.

